

TRIBUNALE DI MONZA

Sezione Lavoro

- Ricorso ex art 414 c.p.c. e 700 c.p.c. con istanza ex art. 151 c.p.c. -

Nell'interesse del sig. MANERA Marco nato a Messina il 27.6.1980, residente in Castell'Umberto, Via Roma, 20, (Cod. Fisc. MNRMRC80H27F158P), elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Sant'Agata Militello, Via Sardegna, 1, presso lo studio del sottoscritto avv. Gabriella Mignacca (Cod. Fisc. : MGNGRL81S57G377E – P. Iva 03454820832), che lo rappresenta e difende per procura rilasciata e digitalmente autenticata in calce al presente atto e che dichiara di volere ricevere ogni comunicazione e notificazione ai seguenti numeri ed indirizzi, anche di posta elettronica certificata : fax 0941.799653 – PEC gabriellamignacca@pec.giuffre.it,

Contro

- Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A, (P. Iva 80185250588) domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Milano;
- Ufficio Scolastico Regionale Per La Lombardia in persona del legale rappresentante pro tempore (Cod. Fisc. 97254200153), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Milano;
- Ambito Territoriale per la provincia di Monza e Brianza in persona del legale rappresentante pro tempore (Cod. Fisc. 94619530150), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Milano;

E nei confronti



- tutti i controinteressati come in atti, ovvero i docenti iscritti nella I e II fascia delle Graduatorie Provinciali e II e III fascia graduatorie d'Istituto dell'Ambito territoriale per la provincia di Monza e Brianza.

Premesso in fatto

Il ricorrente ha conseguito la laurea vecchio ordinamento, a ciclo unico, in Economia Bancarie in data 13.10.2005, con la votazione di 97/110, presso l'Università degli Studi di Messina.

Oltre al predetto titolo, il ricorrente in data 12.6.2020 ha acquisito in forma curriculare i 24 CFU/CFA nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, presso l'Università Telematica E-CAMPUS.

L'odierno deducente è in possesso degli ulteriori titoli quali : Certificazione Metodologia CLILL, Assessment in English – ALS Advanced Level English Language - livello C2, EIPASS sette moduli 220 ore, corso utilizzo LIM- Lavagna Interattiva Multimediale, Corso Tablet, Corso Coding.

In data 30.5.2022 il ricorrente, in virtù dei titoli posseduti, ha presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali (GPS) e di Istituto, per le classi di concorso : A045 – SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI; A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE., al fine di potere essere inserito nelle graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze di II fascia della provincia di Monza e della Brianza per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, portante protocollo n. : m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7749524.30-05-2022.

Il ricorrente ha, altresì indicato di avere prestato servizio presso il Polo Didattico San Giuseppe SRLS di Barcellona Pozzo di Gotto per complessivi 134 gg. a far data dal 17.2.2022 al 30.6.2022 e di avere quali titoli di preferenza n.2 figli a carico.



Nella predetta domanda, l'odierno ricorrente ha indicato n. 20 scuole di II grado della provincia di Monza e Brianza con riferimento alla classe di concorso SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI, e n. 20 scuole di II grado della provincia di Monza e Brianza con riferimento alla classe di concorso SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE.

Tuttavia, nonostante il dott. Marco Manera fosse in possesso della laurea vecchio ordinamento a ciclo unico in Economia Bancarie e dei 24 CFU, la piattaforma online non gli ha permesso di iscriversi nella I fascia della graduatoria provinciale e nella II fascia delle graduatorie d'istituto, costringendolo così a doversi declassare in seconda fascia ed in terza fascia delle graduatorie di istituto, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Donde i seguenti motivi di

Diritto

1. Sul valore abilitante della laurea-diploma e 24 CFU – Violazione e falsa applicazione D.Lgs n. 59 del 13.4.2017 e del D.M. 616/2017

Nel nostro ordinamento con l'abrogazione delle scuole di specializzazione c.d. SISS il Ministero dell'Istruzione, con la il D.M. 249/2010 ha istituito i corsi di abilitazione all'insegnamento denominati TFA (Tirocini Formativi Attivi) e PAS (percorsi Abilitanti Speciali) rispettivamente i primi riservati ai docenti senza servizio, i secondi a quelli che hanno maturato il servizio.

Tuttavia, i predetti corsi, non sono mai stati attivati di conseguenza tutti gli aspiranti insegnanti non sono riusciti ad ottenere la prescritta abilitazione.

Con D.Lgs n. 59 del 13.4.2017, volto a riordinare adeguare, esemplificare il sistema di formazione iniziale di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria, il legislatore ha inteso definire normativamente i requisiti di accesso ai



concorsi riservati agli abilitati, ed invero, l'art. 5 del predetto Decreto, ha specificatamente previsto che, ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento, sino ad oggi riservate ai titolari di abilitazioni TFA e PAS, costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art. 3 comma 4, lett. a) il possesso congiunto della Laurea magistrale o a ciclo unico e i 24 Crediti Formativi Universitari o accademici in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

In altre parole, il legislatore ha inteso ridefinire i requisiti di accesso a tutte le nuove procedure di reclutamento docenti, con i 24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al proprio diploma di laurea.

È evidente, pertanto, che il possesso della laurea o ITP dei 24 CFU, acquisiti nel corso del percorso didattico già concluso, se equipollente all'abilitazione, deve consentire al ricorrente di accedere alla I fascia delle GPS e alla II fascia delle graduatorie di istituto, riservata ai docenti abilitati.

Tra l'altro l'individuazione dei titoli abilitativi, che consentono al candidato di accedere alla I fascia GPS e II fascia graduatorie d'Istituto, è stata realizzata dal legislatore delegato in forza di una norma di rango primario, ovvero la legge delega n. 107/2015, che ha portato alla riforma del sistema di formazione iniziale ed accesso nei ruoli del docente nelle scuole secondarie statali con la successiva pubblicazione del Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017.

A tal proposito, si richiama la sentenza del Tribunale di Roma, n. 2823/2019, che ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU, evidenziando nelle motivazioni quanto segue: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la*



ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5 D.Lgs. 5/12017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l.107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia -pur riservate ai docenti abilitati- ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz' altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi...(omissis) ...P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...".

Risulta, pertanto illogico se non paradossale come, il possesso del diploma di laurea o diploma ITP e dei 24 CFU venga considerato dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, mentre non venga riconosciuto, da un decreto ministeriale, analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia – riservate agli abilitati- per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza (Cfr. Tribunale di Messina, ord. n. 897/2021).

Non a caso, il Ministero, con l'emanazione del D.M. 92 dell'8.2.2019 inerente la partecipazione ai concorsi di specializzazione sul sostegno - riservati ai docenti



abilitati- consente la partecipazione a pieno titolo, a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU (Cfr. art. 3 : “...*b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente...*”).

In buona sostanza, il legislatore richiede uno specifico requisito per l’accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, sostituisce il termine abilitazione con i 24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l’accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato).

La sussistenza di tale diritto, oltre che essere acclarata da una norma di rango primario, è stata confermata dalla copiosa giurisprudenza formatasi nella gran parte dei Tribunali del nostro Paese (Cfr. tra le tante, Tribunale di Messina ord. nn. 5229/2021 – Tribunale di Siena del 27.6.2020 - Tribunale di Monza ord. 5242/2019).

2. Sulla nullità e/o illegittimità dell’O.M. 60/2020 e della O.M. 112/2022 nella parte in cui non riconosce il valore abilitante – Sulla disparità di trattamento -

Nonostante il quadro normativo sopra rappresentato sia estremamente chiaro, il MIUR con l’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, che sostanzialmente ricalca la precedente n. 60/2020 e il D.M. n. 781/2020, ha previsto, per il biennio relativo agli aa. ss. 2022/2023 e 2023/2024, per le GPS e le correlate graduatorie d’Istituto, quale presupposto e titolo obbligatorio solo l’abilitazione.

Ed invero, l’art. 3 comma 2 dell’O.M. n. 112/2022 prevede che : “*le GPS distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11 sono costituite dagli*



aspiranti, che avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”, al comma 9 con riferimento alla scuola secondaria di primo e secondo grado, prevede la suddivisione in due fasce così determinate : a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti : i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti : 1. Possesso dei titoli di cui all’art. 5 comma 1 lettera b), del D. Lgs 59/17; 2. Abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, del D. Lgs 59/2012; 3. Precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso”; stessi criteri si applicano per le classi di cui alla tabella B dell’Ordinamento.

Da quanto sopra, si evince che, la predetta ordinanza, così come quella precedente, in maniera illegittima continua a distinguere i titoli di accesso senza riguardo alcuno all’intervenuta modifica legislativa operata dalla L. n. 107/2015 e il D. Lgs n. 59/2017.

Proprio in virtù del predetto decreto è stato riformato il concetto di abilitazione e il significato normativo di docente abilitato e deve riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche a coloro i quali, in essi compresi il ricorrente, abbiano conseguito la laurea vecchio ordinamento o diploma ITP e 24 CFU per accessi FIT, essendo questi ultimi, titoli previsti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art. 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007.



La O.M. n. 112/2022 oltre che illegittima, appare discriminatoria e come tale non può essere applicata *in parte qua*, ove non consente ai docenti in possesso dei titoli (laurea e 24 CFU), così come previsto dal D. Lgs 59/2017, di potere richiedere ed ottenere l'inserimento in I fascia GPS e in II fascia delle graduatorie d'Istituto.

Ragionare diversamente significherebbe disciplinare in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, ovvero che docenti con eguale qualificazione professionale possano accedere ai concorsi e non possano essere inseriti nella I fascia GPS e II delle graduatorie d'Istituto. Il tutto in violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dalla Carta Costituzionale.

Con la ridefinizione del concetto di abilitazione operata dal legislatore delegato ex art. 5 D. Lgs. 59/2017, il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 CFU, comparta il diritto del ricorrente ad essere inserito nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie d'Istituto.

Quanto sopra risulta, ormai, acclarato per giurisprudenza costante, si segnalano diverse pronunce di merito di altrettanti Tribunali : *“il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi, è possibile equiparare il possesso del titolo accademico in uno ai detti 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento, ai fini dell'inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto “* (Cfr. ex multis Tribunale di Salerno sent. n. 107 del 21.1.2020; Ord. Tribunale di Siena n. 2493/19; Tribunale di Messina sent. 517/2022; Tribunale di Como sent. 266/2017).

3. Sulla violazione e falsa applicazione delle Direttive comunitarie n. 2005/36/CE e 2013/55/UE

La disciplina applicata dal MIUR oltre che illegittima, è in contrasto con la



normativa europea unitaria, la quale, non prevede il possesso di alcun titolo abilitativo per l'insegnamento.

Le direttive comunitarie nn. 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite rispettivamente con D. Lgs. 206/2007 e D. Lgs n. 15/2016, hanno abrogato la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali, l'accesso alla professione, dunque, può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche professionali, che possono consistere in un titolo di formazione oppure in una determinata esperienza.

I termini "abilitazione" e/o "idoneità" previsti nel nostro sistema nazionale non rientrano tra le nozioni adottate nelle predette Direttive e nei rispettivi Decreti attuativi e devono, quindi, ritenersi sostituiti dalla più generica definizione adottata dalla normativa dell'Unione Europea di "qualifica professionale".

Le diverse procedure definite "abilitanti" dallo Stato Italiano (SISSIS, TFA, PAS) non rientrano nella definizione di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE, in quanto non rappresentano una "formazione regolamentata", ma una mera procedura amministrativa volta a regolamentare le modalità di reclutamento dei docenti.

Né consegue che, il diritto all'esercizio della professione, non avviene in virtù di tali procedure, ma per il possesso di titolo di accesso idoneo, conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, secondo quanto già recepito mediante l'art. 1 comma 79 Legge 107/2015, risulta assolutamente irrilevante la c.d. "abilitazione all'insegnamento", tanto è vero che, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Sul punto, si intende richiamare, tra le molteplici la seguente pronuncia : *"... la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di*



inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost. La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa europea unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa...” (Cfr. ex multis Tribunale di Cassino n. 452/2019 del 22.05.2019; Tribunale di Siena n. 168/2020).

È evidente, come l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, che come già rilevato, ricalca pedissequamente quella emanata per il biennio appena trascorso, portante n. 60/2020, appaia in palese contrasto con la disciplina europea, nella misura in cui continui a discriminare tutti i docenti in possesso della laurea e dei 24 CFU, impedendo loro l'inserimento in I fascia GPS e II fascia graduatorie d'Istituto e per tale motivo vada disapplicata.

Nel caso di specie, il ricorrente essendo in possesso del titolo accademico e dei 24 CFU, così come previsto dalla normativa comunitaria, ha diritto ad essere considerato idoneo all'insegnamento e ad essere inserito nella I fascia GPS e nella



II fascia delle graduatorie d'Istituto.

Sul periculum in mora

Sussistono tutti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda cautelare.

Da un lato è evidente il *fumus boni juris* del ricorso, che si appalesa fondato e come tale meritevole di accoglimento. Il mancato riconoscimento del valore abilitante dei titoli posseduti, laurea vecchio ordinamento ciclo unico e 24 CFU, comporterebbe al ricorrente un evidente danno grave e irreparabile, per il mancato inserimento del medesimo nella I fascia delle GPS della e nella II fascia delle graduatorie d'Istituto delle scuole della provincia di Monza e Brianza. Risulta fondamentale per il ricorrente essere inserito sin dalla pubblicazione delle graduatorie e comunque prima che vengano stipulati i contratti di supplenza e di ruolo per l'anno scolastico 2022/2023, che com'è noto decorrono dall'1.9.2022, così da potere essere collocati in posizione utile per l'assegnazione delle supplenze per il predetto biennio e non dovere attendere la definizione del giudizio ordinario, per il quale i tempi si dilaterebbero eccessivamente e anche oltre l'inizio dell'anno scolastico. Come se ciò non bastasse, il mancato collocamento in I fascia GPS e nella II fascia graduatorie d'Istituto, oltre a consentire maggiori opportunità di lavoro, anche con riferimento alle supplenze temporanee, comporterebbe un evidente pregiudizio economico, come anche alla professionalità, non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata al ricorrente la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.

* * *

Tutto ciò premesso, il dott. Marco Manera, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, chiede che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia accogliere le seguenti domande e

Conclusioni



- 1) Preliminarmente e in via cautelare accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente essendo in possesso del titolo abilitante richiesto per all'insegnamento, laurea e 24 CFU, ha diritto ad essere inserito nella I fascia GPS e nella II fascia graduatorie d'Istituto della Provincia di Monza e Brianza;
- 2) Sempre in via cautelare, ordinare al MIUR resistente di inserire il ricorrente nella I fascia GPS e nella II fascia graduatorie d'Istituto della Provincia di Monza e Brianza, nella posizione spettante sulla base del punteggio maturato, per le classi di concorso A045 – Scienze Economiche Aziendali; A047 - Scienze Matematiche Applicate;
- 3) Nel merito accertare ritenere e dichiarare, per le causali spiegate in narrativa, che il ricorrente è in possesso di un titolo con valore abilitante all'insegnamento costituito dal possesso della laurea e dei 24 CFU;
- 4) Conseguentemente e per l'effetto ordinare al Ministero resistente di volere inserire il ricorrente nella I fascia GPS e nella II fascia graduatorie d'Istituto della Provincia di Monza e Brianza, nella posizione spettante sulla base del punteggio maturato, per le classi di concorso A045 – Scienze Economiche Aziendali; A047 - Scienze Matematiche Applicate;
- 5) Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario come per legge.

Si produce : Procura speciale; Certificato di laurea; Certificato 24 CFU; Domanda inserimento in graduatoria; Attestazione titoli conseguiti; Autocertificazione condizione reddituale con documento d'identità e codice fiscale; Istanza informatizzazione nomina supplenze; O.M. n. 112/2022 e allegati.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile. Ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, del DPR 115/2002, come modificato dall'art. 37, comma 6, lett. b), n.2, del D.L. 6.7.2011, n. 98, si dichiara, inoltre, che il ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini



Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione inferiore al triplo dell'importo stabilito dall'art. 76 del DPR precitato, ed è pertanto esentato dal pagamento del contributo unificato.

Si dichiara di volere ricevere ogni comunicazione o notificazione anche per via telematica e ai seguenti numeri ed indirizzi fax 0941.799653 – PEC gabriellamignacca@pec.giuffre.it.

Sant'Agata Militello / Monza 4.8.2022

Avv. Gabriella Mignacca

ISTANZA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal dott. Marco Manera contro il MIUR;

Considerato l'elevato numero di controinteressati, tutti i docenti iscritti nella I e II fascia GPS e nella II e III fascia delle graduatorie d'Istituto, per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Monza e Brianza;

Considerato che la notifica nelle forme tradizionali risulterebbe eccessivamente gravosa per l'elevato numero di destinatari e le oggettive difficoltà nel reperire i nominativi e i relativi indirizzi di residenza, con una dilatazione eccessiva dei tempi in contrasto con l'invocata tutela cautelare;

Ritenuto che la notifica può essere effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR nella sezione a tal uopo dedicata;

Ritenuto che la notifica ex art. 151 c.p.c. dovrà essere effettuata ad integrazione di quella prevista per legge nei confronti dei resistenti;

Tutto ciò premesso il ricorrente,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice adito Voglia autorizzare, adottando all'uopo ogni ulteriore



provvedimento come per legge, la notifica del presente ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c., per legale conoscenza ai controinteressati, con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR, al quale, richiedere la pubblicazione degli atti nella apposita sezione.

Sant'Agata Militello / Monza 4.8.2022

Avv. Gabriella Mignacca

